



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 09 del 08/01/2019

N° 259 di Protocollo Generale

N° d'ord. 41 Reg. Pubblicazioni

AREA AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine	08	del 07.01.2019
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine	01	del 07.01.2019
OGGETTO: Lite Savoia Giuseppe / Comune di Montalbano Jonico.			
Approvazione schema accordo conciliativo			
Visto di regolarità contabile		BILANCIO <u>2019</u>	
Attestante la copertura finanziaria			
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000		Impegno n. _____,00 Euro	
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000			
Data 07/01/2019	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO		

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che il sig. Giuseppe Savoia, a mezzo dell'avv. Giuseppe Forastiere, con atto del 22.12.2011, notificato a mezzo posta ed acquisito agli atti del Comune in data 02.02.2012 con prot. n.1796, presentava ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale di Matera -Sez.Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dal medesimo intrattenuto con il Comune di Montalbano Jonico nel periodo 01.06.2000-30.10.2017, il relativo trattamento economico-previdenziale spettante quale dipendente adibito a mansioni rientranti nella categoria C del CCNL per gli enti locali per un importo complessivo di € 64.280,58 oltre alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa ed accessori di legge;

CHE valutata l'opportunità di resistere in giudizio per tutelare gli interessi del Comune, con deliberazione di G.C.n.48 del 9/3/2012 si affidava l'incarico in questione all'avv. Francesco Mele del foro di Matera, autorizzando a tal fine il Sindaco a sottoscrivere apposito mandato;

CHE il giudizio si è concluso con sentenza n.1014 del 20.12.2017, corretta in data 19.06.2018 a seguito di errore materiale nel conteggio eseguito, con la quale il Tribunale di Matera – Sez. Lavoro nella persona del Giudice dr. Marzario, accoglieva parzialmente il ricorso del ricorrente, condannando il Comune al pagamento dell'importo complessivo di € 39.292,90 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, spese e competenze legali;

CHE con nota del 21.05.2018, acquisita agli atti del Comune in data 22.05.2018 con prot. n.7331, l'avv. Mele, nel trasmettere la detta sentenza, faceva rilevare che a su parere *“una eventuale impugnazione si prospetta estremamente difficoltosa e oltremodo aleatoria, atteso che la sentenza del Tribunale di Matera affronta esaustivamente tutte le problematiche poste nel corso del giudizio con motivazione ampia ed esauriente, correttamente argomentata in punto di diritto. Peraltro, alcune delle statuizioni, favorevoli al Comune, nella stessa contenute (quali l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il rigetto dell'istanza di regolarizzazione contri-*

butiva, il contenimento delle rivendicazioni retributive nei limiti dell'orario di lavoro effettivamente espletato) potrebbero essere oggetto di rivisitazione in appello, in caso di appello incidentale del sig. Savoia, in senso a lui più favorevole. Tanto senza considerare l'onere delle spese in caso di probabile esito negativo dell'impugnazione. Ne consegue, l'opportunità di concordare con il ricorrente una possibile ipotesi transattiva, stante anche le difficoltà per un recupero coattivo del credito riveniente dalla sentenza in oggetto”.

CHE, a seguito di quanto comunicato dall'avv. Mele con la detta nota, in apposito incontro del 14.6.2018 tenutosi tra le parti ed i rispettivi legali come da verbale agli atti, il sig. Giuseppe Savoia, a fronte della eventualità di una impugnativa della sentenza e delle difficoltà di recupero delle somme riportate nella stessa, stante la procedura di riequilibrio di bilancio attivata dall'ente, dichiarava la sua disponibilità a transigere la controversia rinunciando agli accessori (interessi o rivalutazione) e alle spese legali a condizione che il pagamento avvenisse in due rate una al 31.12.2018, l'altra al 31.12.2019;

CHE con nota del 15.10.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 16.10.2018 con prot. n. 14448, successivamente rettificata con nota dello 08.11.2018 prot. n.15630, l'avv. Mele quantificava le somme derivanti dalla detta sentenza, emendata dall'errore materiale contenuto nella stessa riguardante la sommatoria delle somme liquidate, in un totale complessivo di € 50.317,87 così specificato:

- € 39.292,48 per sorte capitale
- € 8.398,97 per interessi semplici (il cui importo è maggiore della rivalutazione),
- € 2.626,42 per spese legali di controparte,

Totale complessivo di € **50.317,87**;

CHE con successiva nota del 6.11.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n.15551, il legale dell'ente comunicava che l'avv. Giuseppe Forastiere, difensore del sig. Giuseppe Savoia, ha ribadito la disponibilità del suo assistito a transigere la controversia con la corresponsione da parte dell'Ente delle somme per le quali vi è stata condanna nella sentenza con rinuncia agli interessi ed alle spese legali liquidate carico di questo comune. Comunicava, inoltre, che a suo parere *” la proposta appare meritevole di accoglimento in quanto come già prospettato nella precedente mia nota pec del 21.5.2018, una eventuale impugnazione della sentenza risultava estremamente difficoltosa e oltremodo aleatoria, atteso che la stessa affronta esaustivamente tutte le problematiche poste nel corso del giudizio con motivazione ampia ed esauriente, correttamente argomentata in punto di diritto. Peraltro, alcune delle statuizioni, favorevoli al Comune, nella stessa contenute (quali l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il rigetto dell'istanza di regolarizzazione contributiva, il contenimento delle rivendicazioni retributive nei limiti dell'orario di lavoro effettivamente espletato) avrebbero potuto essere oggetto di rivisitazione in appello, in caso di impugnazione incidentale del sig. Savoia, in senso a lui più favorevole. Tanto senza considerare l'onere delle spese ulteriori che sarebbero gravate sull'Amministrazione in caso di probabile esito negativo dell'impugnazione. Peraltro, la prospettata soluzione transattiva, come si evince dai prospetti trasmessi, riduce notevolmente il quantum debeatur, per cui se ne rende senz'altro vantaggiosa la stipula, considerato anche la disponibilità del Savoia di riceversi il pagamento in due rate rispettivamente scadenti al 31.12.2018 e 31.12.2019”.*

CHE con delibera di C.C. n.70 del 27 dicembre 2018, per tutte le motivazioni in essa espresse,:

-Si stabiliva di definire in via transattiva la controversia rideterminando l'ammontare complessivo in € 39.292,48 da corrispondere in due rate (31.12.2018 e 31.12.2019) con espressa rinuncia agli interessi, rivalutazione monetaria, spese di giudizio e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio;

-Si dava atto che la relativa spesa sarebbe stata finanziata con i fondi previsti per l'anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente, in applicazione dell'art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017 ;

-si autorizzava il Responsabile dell'Area Amministrativa, individuato quale responsabile del procedimento, all'adozione degli adempimenti consequenziali ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di transazione;

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello schema di accordo conciliativo predisposto a tal fine dai legali delle parti, trasmesso in data 3.01.2019 con il rinvio del pagamento della prima rata al 31.01.2019, considerata ormai l'impossibilità di adempiere entro il 31.1.2.2018;

CHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali.;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto dello 05.12.2018, acquisito agli atti dell'ente in data 20.12.2018 con prot. n.17736;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,

- Di** prendere atto di quanto disposto con delibera di C.C. n.70 del 27 dicembre 2018;
- Di** approvare lo schema di accordo conciliativo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, diretto a definire la controversia in premessa specificata;
- Di** dare atto che la relativa spesa sarà finanziata con i fondi previsti per l'anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente, in applicazione dell'art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017 ;
- Di** dare atto, altresì, che con successivi atti si provvederà ad impegnare e liquidare la somma € 39.292,48 da corrispondere in due rate (31.01.2019 e 31.12.2019) quale somma onnicomprensiva da corrispondere al sig. Savoia Giuseppe a seguito della firma del suddetto atto di accordo;
- **Di** attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- Di** disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo Pierro**

P.I.

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



**Città di
Francesco
Lomonaco**

CRON. N. 41 / 2019

**Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico
RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 08/01/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 08/01/2019

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)**

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra il sig. **Savoia Giuseppe**, nato a Taranto il 09.02.1969, residente in Montalbano Jonico (MT), via Catania n. 5 (C.F.: SVAGPP69B09L049K) da una parte,

e

il **Comune di Montalbano Jonico**, con sede in Via Sacro Cuore, 75023, Montalbano Jonico (MT), C.F. 81001250778) in persona del Dr. Vincenzo Pierro, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta delibera di C.C. n. 70 del 27.12.2018, che si allega , dall'altra parte,

di seguito congiuntamente denominate come “le parti”,

1) **PREMESSO CHE**

il sig. Giuseppe Savoia, a mezzo dell'avv. Giuseppe Forastiere, con atto del 22.12.2011, notificato a mezzo posta ed acquisito agli atti del Comune in data 02.02.2012 con prot. n.1796, presentava ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale di Matera -Sez.Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dal medesimo intrattenuto con il Comune di Montalbano Jonico nel periodo 01.06.2000-30.10.2017, il relativo trattamento economico-previdenziale spettante quale dipendente adibito a mansioni rientranti nella categoria C del CCNL per gli enti locali per un importo complessivo di € 64.280,58, oltre alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa ed accessori di legge;

valutata l'opportunità di resistere in giudizio per tutelare gli interessi del Comune, con deliberazione di G.C. n. 48 del 9/3/2012 si affidava l'incarico in questione all'avv. Francesco Mele del foro di Matera, autorizzando a tal fine il Sindaco a sottoscrivere apposito mandato;

all'esito del giudizio, il Tribunale di Matera ha accolto parzialmente il ricorso, emettendo la sentenza n. 1014 del 20.12.2017, corretta in data 19.06.2018 a seguito di errore materiale nel conteggio eseguito, condannando il Comune al pagamento dell'importo complessivo di € 39.292,90 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, spese e competenze legali in ragione del 50% dell'intero;

a seguito di apposito incontro del 14.6.2018, tenutosi tra le parti ed i rispettivi legali, il sig. Giuseppe Savoia, a fronte della eventualità di una impugnativa della sentenza da parte del Comune e delle difficoltà di recupero delle somme riportate nella stessa, stante la procedura di riequilibrio di bilancio attivata dall'ente, dichiarava la sua disponibilità a transigere la controversia rinunciando agli accessori (interessi o rivalutazione) e alle spese legali a condizione che il pagamento avvenisse in due rate entro il 31.12.2019;

che il Comune, anche sulla base del parere favorevole reso dal suo difensore, avv. Francesco Mele, valutata la convenienza della proposta, ha raggiunto l'intesa con il sig. Savoia Giuseppe per definire -come in effetti con il presente atto si definisce- transattivamente la controversia di cui innanzi e la debitoria dalla stessa riveniente

TANTO PREMESSO

tra le parti si conviene e stipula la seguente transazione:

1. la premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2. il Comune di Montalbano, nella persona del dr. Vincenzo Pierro, a fronte della debitoria complessiva di €. 50.312,87, riveniente dalla richiamata sentenza per sorte capitale, interessi e spese legali, riconosce in via transattiva al sig. Savoia Giuseppe, che accetta, la somma omnicomprensiva di € 39.292,48 da corrispondere in due rate di pari importo (entro il 31.01.2019, la prima, ed entro il 31.12.2019, la seconda) con espressa rinuncia, da parte del sig. Savoia, agli interessi, rivalutazione monetaria, spese di giudizio e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio;
3. le parti convengono che il sig. Savoia Giuseppe, nel ricevere gli importi individuati, rilascerà quietanza, dichiarando che, all'esito dell'integrale pagamento della somma complessiva indicata al punto 2 del presente atto, non avrà null'altro a pretendere in relazione a quanto dettagliatamente esposto nella premessa del presente verbale nonché ad ogni altro titolo o causale comunque connessi alla prestazione di lavoro svolta presso il Comune di Montalbano, che accetta la rinuncia, oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 1014/2017;
4. le parti espressamente convengono che il presente accordo abbia valore novativo e transattivo, anche ai sensi dell'art. 1965 e ss. c.c., cosicché per il futuro nessuna abbia a vantare alcunché dall'altra a qualsivoglia titolo, qualora lo stesso sia correttamente adempiuto;
10. le parti concordemente convengono la compensazione integrale delle spese di lite e del presente atto, il quale viene sottoscritto anche dai rispettivi difensori per rinuncia al vincolo di solidarietà passiva previsto dalla legge professionale.

Montalbano Jonico li

Il Comune di Montalbano Jonico

Dr.Vincenzo Pierro

avv. Francesco Mele

Savoia Giuseppe

avv. Giuseppe Forastiere